

Criteria per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva

(Con la delibera del Collegio docenti del 16.05.2024 e l'approvazione del Consiglio di Istituto del 20.05.2024)

Il D.P.R. 275/1999 art. 4 c. 4 stabilisce che le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

Il D.P.R. 122 del 22/06/2009, art. 4 cc. 5 e 6, stabilisce:

«5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico».

Nel rispetto della normativa vigente, il Collegio dei docenti dell'IIS Galilei Artiglio **delibera i seguenti criteri** per la conduzione dello **scrutinio di giugno**:

1. Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano conseguito nello scrutinio finale un voto non inferiore a sei decimi in comportamento ed in tutte le discipline.

2. I Consigli di classe procedono alla sospensione del giudizio ed alla attivazione di interventi di recupero, con successiva integrazione del giudizio finale, di norma entro il 31 agosto e comunque entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo nei seguenti casi:

a. L'alunno riporta fino a **tre insufficienze** di cui **al massimo due gravi** (es. **due proposte di voto ≤ 4 e una proposta di voto = 5**).

b. L'alunno riporta fino a **due insufficienze gravi** (proposta di voto ≤ 4)

3. Non è ammesso alla classe successiva l'alunno che, pur in regola rispetto alla frequenza del limite minimo dell'orario annuale personalizzato e pur presentando una sufficiente valutazione del comportamento, presenti **tre o più insufficienze gravi** (es. tre o più **tre proposte di voto ≤ 4**), **o comunque un quadro di diffuse insufficienze di cui almeno due gravi**.

4. A tali criteri il Consiglio di classe può derogare in presenza di particolari situazioni adeguatamente motivate.

Per ciò che concerne gli studenti disabili la valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dalla legge n. 104/1992. L'ammissione alla classe successiva e all'esame

di Stato conclusivo avviene tenendo quale riferimento il raggiungimento delle competenze e delle conoscenze indicate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Per gli studenti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170, verranno adottate modalità di valutazione che consentano all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto attraverso una particolare attenzione alla dimensione motivazionale e relazionale.

Criteri per l'ammissione/non ammissione all'Esame di Stato *(Decreto legislativo 62/2017)*

Per essere ammessi all'Esame di Stato, gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI;
- c) in assenza di deroga del MIM, svolgimento dell'attività di PTCO secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
- d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.